

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico [RICORRENTE]	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE], con studio in [OMISSIS], ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore avv. [OMISSIS], del Foro di Macerata, in [OMISSIS] avverso la decisione del CDD di Ancona, n. 05/2019 emessa a definizione del procedimento n. 84/2016, depositata il 31.05.2019 e notificata il 03.06.2019 con la quale è stata comminata la sanzione dell'avvertimento;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Aniello Cosimato svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avvocato [RICORRENTE] del Foro di Fermo è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona per rispondere dei fatti di cui al seguente capo di incolpazione:

«Violazione dell'art. 42 comma 1 del CDF, per avere espresso apprezzamenti denigratori sull'attività professionale della collega avv. [AAA] con e-mail del 13.05.2015, reiterando tali valutazioni anche negli scritti difensivi, ascrivendo alla stessa anche una condotta pregiudizievole ai propri clienti. Con frasi tipo: "P.S. Un consiglio: domani dia un'occhiata alle mie memorie 183 e se le riesce si vergogni", e l'altra contenuta nella memoria difensiva del 5.9.2016 secondo cui l'avv. [AAA], nei suoi scritti aveva riportato "tesi assurde" che dimostravano "palmari carenze sul piano tecnico giuridico". Ascrivendo alla stessa "una condotta pregiudizievole ai propri clienti". Fatti indicati nella mail del 13.5.2019 (rectius 13.5.2015) e nella memoria del 5.9.2016».

Il presente procedimento trae origine da un esposto inoltrato dall'avv. [AAA] al COA di Fermo nel quale la stessa deduceva che, nel mese di gennaio del 2015, i Sigg.ri [BBB] le conferivano mandato al fine di rappresentarli e difenderli, unitamente alla collega [CCC], nel giudizio incardinato nei loro confronti dall'avv. [RICORRENTE] dinanzi al Tribunale di Fermo ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento di compenso professionale per avere svolto attività professionale in favore dei predetti convenuti.

L'avv. [AAA] provvedeva a costituirsi in giudizio per i suoi assistiti e, all'udienza del 13.04.2015, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.

In data 13.05.2015 l'avv. [RICORRENTE], con comunicazione inviata a mezzo mail diretta alla esponente avv. [AAA], affermava: *"Un consiglio: domani dia un'occhiata alle mie memorie ex art. 183 e se le riesce si vergogni"*.

Nella memoria difensiva inviata al CDD del 05.09.2016 l'incolpato replicava gli apprezzamenti di natura denigratoria sull'attività della collega.

All'esito del dibattimento, il CDD, rilevata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] per gli addebiti di cui al capo di incolpazione, irrogava la sanzione dell'avvertimento nei suoi confronti.

Tramite il proprio difensore di fiducia, l'avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso dinanzi al CNF contro la decisione del CDD di Ancona, chiedendo di dichiarare il suo proscioglimento e, per l'effetto, disporsi il non luogo a provvedimento disciplinare.

In particolare, il ricorrente formula i seguenti motivi di impugnazione:

Nella prima censura, sotto il titolo di “*Errores in procedendo*”, il ricorrente riferisce di aver promosso una causa nei confronti di ex clienti che avevano rifiutato di liquidargli le competenze per l’attività svolta in un giudizio definito con esito loro favorevole. L’esponente, avv. [AAA], assunta la difesa dei suddetti, contestava il pagamento, senza tener conto del risultato positivo ottenuto dall’Avv. [RICORRENTE], il quale, nel corso di uno scambio via mail, suggeriva alla collega di rileggere le memorie 183 e di prendere atto della “*insostenibilità dell’eccezione*”. Ed invero, il Giudice avrebbe rilevato l’infondatezza delle eccezioni dell’Avv. [AAA], condannando i clienti della medesima al pagamento delle spese; il ricorrente evidenzia che, in corso di causa, aveva richiesto, come da giurisprudenza consolidata, la condanna ex art. 96, c.3 c.p.c. nei confronti dell’Avv. [AAA] ed in solido con i propri assistiti.

Di conseguenza l’Avv. [RICORRENTE] rileva che l’esposto presentato dalla collega nei suoi confronti, basato sull’uso in una mail dell’espressione “*se le riesce, si vergogni*”, avrebbe avuto il solo scopo di intimidirlo.

Il ricorrente, tuttavia, lamenta un presunto disinteresse del CDD rispetto alle proprie argomentazioni difensive, nonché per le istanze istruttorie formulate.

Nella seconda censura, sotto il titolo di “*Errores in iudicando*”, il ricorrente si sofferma su tre profili:

a) quanto alla “*manifesta infondatezza dell’addebito*,” evidenzia che nell’esposto non è indicata la norma deontologica violata e che il CDD avrebbe formulato l’inculpazione riconducendo la condotta contestata alla violazione enunciata dall’ art. 42 CDF. D’altra parte, secondo quanto deduce il ricorrente, l’espressione incriminata non può essere qualificata come un giudizio denigratorio, trattandosi, invece, di un mero e bonario invito a riguardare le difese spiegate. A tanto dovrebbe aggiungersi che l’esternazione avveniva nella corrispondenza intercorsa via mail tra l’avv. [RICORRENTE] e l’avv. [AAA] e che la norma individuata fa riferimento a “*notizie riguardanti il collega*” espresse in presenza di terzi, ovvero in atti di giudizio;

b) sulla corrispondenza tra avvocati, il ricorrente contesta l’affermazione del CDD secondo cui, in assenza di specifica indicazione, una mail tra avvocati non possa ritenersi riservata e confidenziale. Richiamando la giurisprudenza in senso contrario, l’avv. [RICORRENTE] sostiene che il CDD avrebbe errato nel ritenere che la corrispondenza incriminata non fosse riservata, in ragione della specifica clausola di riservatezza. Peraltro, proprio la riservatezza della corrispondenza escluderebbe, secondo il ricorrente, qualsiasi profilo di responsabilità disciplinare a suo carico;

c) in ordine alle ulteriori affermazioni contestate, l’avv. [RICORRENTE] ne sostiene la legittimità, trattandosi di considerazioni in diritto assolutamente normali, soprattutto nella

prospettiva della richiesta condanna ex art. 96, c.3 c.p.c. nei confronti dell' avv. [AAA] in solido con i propri assistiti. Osserva inoltre l'avv. [RICORRENTE] che solo stigmatizzando la condotta processuale della collega sarebbe stato possibile applicare il principio sotteso alla norma richiamata.

Osserva, infine, il ricorrente che i suoi apprezzamenti tecnico-giuridici, oggetto di censura in sede disciplinare, sarebbero confermati dalla pendenza di indagine penale per patrocinio infedele a carico dell'avv. [AAA].

Il ricorrente chiede l'annullamento della sanzione ed il conseguente proscioglimento dalle incolpazioni ascrittegli.

MOTIVI

L'appello dell'Avv. [RICORRENTE] non merita accoglimento.

Le censure mosse dal ricorrente, anche se formulate separatamente, si riferiscono tutte al convincimento del giudice disciplinare e agli errori che il CDD avrebbe commessi nella mancata valutazione delle sue difese.

Nel caso di specie il CDD di Ancona ha emesso la propria decisione sulla scorta di documenti, quali la mail del 13.5.2015 e la memoria difensiva del 5.9.2016, assumendo una decisione coerente con le risultanze derivanti dalle allegazioni documentali (Cass.SS.UU. 57/2017).

La giurisprudenza domestica ha precisato che *“L'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 17 luglio 2021)

Occorre osservare che gli apprezzamenti formulati dall'Avv. [RICORRENTE] sulla attività professionale della collega assumono, senz'altro, rilievo di natura denigratoria eccedendo il limite di compatibilità con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale né può essere invocato dal ricorrente il principio della riservatezza della corrispondenza atteso che il *thema decidendum* non riguarda in alcun modo ipotesi di trattative in corso fra le parti.

Mette conto rimarcare che nel momento in cui la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte può, al limite, ammettersi l'asperità dei toni ma allorchè la discussione sconfini sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

La norma di cui all'art. 42, comma 1, cdf, che vieta all'avvocato di esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale della collega, risulta violata, pertanto va confermata la sanzione dell'avvertimento a carico dell'avv. [RICORRENTE] e condivise le motivazioni addotte dal CDD di Ancona che ha riconosciuto la sussistenza dei fatti, siccome anche documentati.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 della L.247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D.22.01.1934 n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giampaolo Brienza

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà